

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1785 - COMUNE DI LATINA - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Roma, 6 agosto 2021

Comune di Latina

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Amministrazione relativamente alla disciplina per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche e alla possibilità che dall'applicazione delle vigenti norme possa derivare un'indebita alterazione della concorrenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 3 agosto 2021, ha inteso rendere le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In linea con i recenti e convergenti interventi in materia¹, da intendersi interamente richiamati, l'Autorità ribadisce che l'attuale disciplina nazionale – e, in particolare, l'art. 181 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 (il c.d. Decreto Rilancio), convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha prorogato al 2032 le concessioni in scadenza (comma 4-bis), nonché previsto l'assegnazione di eventuali posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione “*in via prioritaria e in deroga a qualsiasi criterio*” agli aventi titolo, senza l'espletamento di alcuna procedura a evidenza pubblica (comma 4-ter) – risulta in contrasto con i principi eurolunitari posti a tutela della concorrenza.

L'Autorità ha, infatti, più volte evidenziato le criticità concorrenziali connesse alla durata eccessivamente lunga delle concessioni e al rinnovo delle stesse senza adeguate procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, idonei a cristallizzare gli assetti di mercato².

¹ Cfr. da ultimo, il parere AS1720, *Comune di Roma - Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica*, del 2 febbraio 2021, in boll. 9/2021, e AS1721, *Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica*, del 2 febbraio 2021, in boll. 9/2021.

² Cfr., oltre ai recenti interventi del 2021 sopra citati, tra gli altri, il parere AS1335, *Affidamento delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche*, in Boll. n. 46/2016, la segnalazione AS1550, *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Boll. n. 48/2018, il parere AS1638, *Regione Lazio – Testo unico del commercio-durata delle concessioni dei posteggi*, in Boll. n. 2/2020 e il parere AS1678, *Regione Campania - Aspetti restrittivi in materia di commercio su aree pubbliche e distribuzione dei carburanti*, in Boll. n. 26/2020. Da ultimo si ricorda la segnalazione AS1730, *Proposte di*

Si tratta di principi la cui applicazione si impone in forza del principio del primato del diritto europeo su disposizioni nazionali incompatibili. Tale principio ha come corollario il dovere di collaborazione degli Stati membri alla realizzazione degli obiettivi sanciti dal Trattato che li obbligano a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa e regolamentare, atti a eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (art. 4 § 3 TUE e protocollo n. 27 TUE sul mercato interno e la concorrenza).

In questa prospettiva, l'Autorità ritiene che l'attuale quadro normativo, che prevede proroghe automatiche della durata di 12 anni e la possibilità di riassegnare comunque posteggi liberi, nuovi o vacanti a operatori esistenti senza l'espletamento di procedure di gara, si ponga in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie, poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza, in quanto idoneo a restringere indebitamente l'accesso e l'esercizio di un'attività economica.

Alla luce delle ragioni sopra esposte, appare pertanto necessario ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme interne contrastanti con norme e principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, anno 2021, in Boll. 13/2021. Sul punto si richiamano anche i numerosi interventi della giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia. Si veda, ad esempio, Cort. Cost. 23 luglio 2018, n. 176, Corte di Giustizia 14 luglio 2016, causa C-458/14, *Promoimpresa Srl* e del 30 gennaio 2018, causa C- 60/15, *Vesser*, nonché, da ultimo, Consiglio di stato, Sez. VI, sentenza dell'11 luglio 2019 n. 874. Si richiamano anche recenti interventi di *advocacy* in materia, quale i pareri motivati del 1° dicembre 2020, S4029 - *Comune di Carrara/Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative* e S4028 - *Comune di Castellabate/Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in boll. 11/2021 nonché, *ex multis*, la segnalazione AS1712, *Comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Boll. n. 50/2020.